



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Terracina**

ORDINANZA N° 59 /2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina,

- VISTA** la propria Ordinanza n° 58/1994 del 19.12.1994 che detta norme relative alla fruizione degli spazi acquei e relative banchine necessari all'ormeggio ed allo stazionamento delle navi e dei galleggianti nel porto di Terracina;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 33/2008 del 08.05.2008 inerente lo stazionamento in disarmo delle unità navali nel porto di Terracina;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 24/2011 del 21.04.2011 relativa al disarmo delle unità navali nel porto di Terracina durante la stagione estiva;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli art. 59 e 86 del relativo Regolamento d'Esecuzione;
- VISTO** in particolare l'art. 74 del Codice della Navigazione, che dispone che il Comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica,
- RITENUTO** di dover disciplinare lo stazionamento delle navi in disarmo nel porto di Terracina;

ORDINA

ART. 1

L'armatore che intende disarmare la propria unità nel porto di Terracina, prima di procedere allo sbarco dell'equipaggio, deve presentare, non meno di tre giorni prima dell'arrivo in porto, apposita domanda in bollo nella misura corrente, dalla quale risulti:

1. che l'unità non ha a bordo carichi costituiti da idrocarburi o da altre sostanze classificate pericolose e/o nocive per l'ambiente marino;
2. i quantitativi e l'ubicazione del combustibile e dei lubrificanti presenti a bordo;
3. che le casse, i doppi fondi e le cisterne non contengono acqua di zavorra frammista a residui di prodotti petroliferi o comunque nocivi per l'ambiente marino;
4. i nominativi, le qualifiche e i recapiti aggiornati dei marittimi che assumono la guardiana dell'unità secondo le seguenti prescrizioni:
 - unità di stazza lorda fino a 25 tonnellate: un marinaio;
 - unità di stazza lorda da 26 tonnellate fino a 500 tonnellate: un marinaio e un motorista/giovanotto di macchina;
 - unità di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate: almeno tre persone tra le quali un marinaio e un motorista.

ART. 2

Il numero e le qualifiche del personale di cui al precedente punto 4 dell'art. 1 potranno essere variati, su istanza, a giudizio dell'Autorità Marittima competente in funzione dell'accosto assegnato, della durata della sosta e del motivo del disarmo.

ART. 3

Le unità in disarmo per demolizione o per lavori, la cui responsabilità di custodia viene assunta, con specifica dichiarazione, da un cantiere, non sono soggette alle prescrizioni relative al personale di cui al precedente punto 4 dell'art. 1 ed ai successivi articoli della presente ordinanza, purché sia inoltrata apposita istanza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina e le unità vengano idoneamente ricoverate e prese in custodia dal responsabile dei lavori.

ART. 4

L'armatore dell'unità deve nominare il "responsabile dell'unità" tra il personale di guardia presente a bordo. Questi deve assicurare il funzionamento a bordo di quanto elencato al successivo art. 5 nonché l'efficienza dei servizi di emergenza. Il "responsabile dell'unità" deve altresì assicurare:

- periodica ronda di controllo agli ormeggi;
- periodiche ispezioni nei locali interni al fine di accertare eventuali anomalie in atto (infiltrazioni di acqua, principi di incendio, ecc.)

In caso di condizioni meteo avverse, il responsabile dell'unità dovrà disporre un servizio continuo di vigilanza e, in caso di necessità, avvertire gli enti competenti a far fronte a situazioni di emergenza (Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, organi di Pubblica Sicurezza, ecc.)

ART. 5

Le unità in disarmo dovranno mantenere in efficienza e pronti all'utilizzo i mezzi antincendio, i mezzi di esaurimento, di tonnellaggio/ormeggio ed i salpancore. Dovranno inoltre disporre almeno di:

- segnali di soccorso previsti (fuochi, razzi, ecc.);
- apparato VHF/FM funzionante;
- sufficienti cavi per il rinforzo degli ormeggi.

ART. 6

Alle unità in disarmo nel porto di Terracina è vietato eseguire le seguenti operazioni, se non dopo aver chiesto ed ottenuto le previste autorizzazioni/nulla osta da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina:

- lavori con uso di fonti termiche;
- scarica di acque di sentina e/o di zavorra;
- effettuare imbarchi, sbarchi e/o travasi di oli combustibili e/o lubrificanti.

ART. 7

La domanda per il disarmo dovrà essere presentata alla sez. Armamento e Spedizioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina e dovrà contenere, oltre a quanto indicato all'art. 1, le generalità dell'armatore/proprietario, i dati identificativi dell'unità e la durata prevista del disarmo. Eventuali variazioni dei dati forniti dovranno essere comunicati tempestivamente a cura dell'armatore all'Autorità Marittima competente.

ART. 8

Per quanto applicabili, le presenti norme valgono anche per le unità poste sotto sequestro.

ART. 9

Nel Porto di Terracina non è consentito il disarmo delle Navi Maggiori e delle Navi Minori (ad esclusione di quelle destinate alla pesca marittima) nel periodo compreso tra il 01 maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

ART. 10

Per tutte le unità navali, lo stazionamento in disarmo è consentito esclusivamente presso il tratto di banchina di cui all'art. 4 Lettera b) dell'Ord. 58/1994 in premessa citata.

Qualora vi siano oggettivi impedimenti legati alle caratteristiche tecniche dell'unità, la stessa potrà essere posta in disarmo presso un cantiere navale ovvero altro rimessaggio all'uopo individuato.

È fatto divieto per le unità in disarmo di occupare qualsiasi altra banchina salvo casi eccezionali che saranno opportunamente valutati dalla competente Autorità Marittima.

ART. 11

Presso il tratto di banchina di cui all'art. 4 lettera b) dell'Ord. 58/1994 e richiamato al precedente art. 10, il disarmo delle unità è consentito per un periodo massimo non superiore a 3 (tre) mesi.

ART. 12

Superato il periodo massimo individuato al precedente art. 11, l'unità navale in disarmo dovrà essere riarmata secondo la prevista tabella di armamento ed in ogni caso rimossa dal tratto di banchina di cui all'art. 4 lettera b) dell'Ord. 58/1994, al fine di assicurare e consentirne il pubblico utilizzo.

ART. 13

Le ordinanze nr. 33/2008 del 08.05.2008 e 24/2011 del 21.04.2011 in premessa citate sono abrogate.

ART. 14

I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell' art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D. Leg.vo n° 171/05 e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

ART. 15

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.terracina.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione alle altre Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo, alle forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario Marittimo di Terracina, nonché ai principali quotidiani a tiratura locale.

Terracina, 15/06/2015

IL COMANDANTE
T. V. (CP) Marco SANSONE